

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PINO

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 419, 81, 341 PRIMA E ULTIMA PARTE, E 336 DEL CODICE PENALE
(DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO CONTINUATI, OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, VIOLENZA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata il 26 giugno 1948

*Al Presidente della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 17 giugno 1948.

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unita copia di sentenza della sezione istruttoria presso la Corte di appello di Messina, relativa al procedimento penale a carico del deputato Pino Ballotta Antonino ed altri, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere per i reati di devastazione e saccheggio continuati (articoli 419 e 81 del Codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341, prima e ultima parte del Codice penale), violenza al tenente dei carabinieri Lioni Salvatore e al carabiniere Pizzolo Antonino (articolo 336 del Codice penale) e violenza contro gli impiegati del comune di Barcellona (articolo 336 del Codice penale), domanda avanzata nei confronti del medesimo deputato, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore generale della Corte di appello di Messina.

*Il Ministro
GRASSI.*

*Alla Presidenza della Camera dei Deputati
Roma*

e p. c.

*All'onorevole Ministro di grazia e giustizia
Roma*

Messina 16 giugno 1948.

Facendo seguito alla mia lettera del 3 maggio 1948, n. 95/A, riguardante il nominato in oggetto, nonché al telegramma in data 6 giugno corrente, col quale ho fatto comunicazioni riguardanti la scarcerazione del medesimo, rinnovo ora la richiesta di autorizzazione a procedere contro il già proclamato deputato dottor Antonio Ballotta, rinviato al giudizio di questa Corte di assise, con sentenza della sezione istruttoria del 1° aprile 1948, per rispondere:

a) del delitto di cui agli articoli 419 e 81, capoverso, del Codice penale, per avere commesso, con unico disegno criminoso, atti di devastazione e saccheggio in danno di edifici pubblici e privati, in Barcellona il 2 gennaio 1948, ed istigato altri a commetterli;

b) della contravvenzione di cui all'articolo 655, prima parte, del Codice penale, nelle circostanze di tempo e luogo di cui sopra;

c) del delitto di cui all'articolo 341, prima ed ultima parte del Codice penale, per avere offeso, in presenza di più persone, l'onore ed il prestigio del tenente dei carabinieri Lioni Salvatore, chiamandolo « vigliacco »;

d) del delitto di cui all'articolo 336 del Codice penale, per avere usato violenza al tenente dei carabinieri Lioni Salvatore ed al carabiniere Pizzolo Antonino, per costringere costoro ad astenersi dal compiere atti del loro ufficio;

e) del delitto di cui all'articolo 336 del Codice penale, per avere, con violenza e minaccia, costretto gli impiegati del comune di Barcellona ad abbandonare l'ufficio.

Anche i delitti di cui alle lettere c), d), e) commessi in Barcellona il 2 gennaio 1948.

Come già avvertito, la trattazione del processo davanti alla suddetta Corte di assise è fissata per il 1° luglio 1948, e nel caso in cui non giungessero frattanto comunicazioni relative alla presente richiesta, da parte di cotesta onorevole Presidenza, si renderebbe necessario disporre lo stralcio del processo nei confronti dell'onorevole Pino, ai sensi dell'articolo 15, penultimo comma del Codice di procedura penale, procedendosi a giudizio contro gli altri 56 imputati — i più detenuti — come lui chiamati a rispondere di devastazione e saccheggio.

Copia della sentenza citata della sezione istruttoria ho trasmesso a cotesta onorevole Presidenza, allegata alla lettera del 3 maggio ultimo.

Il Procuratore generale